

*Ente*

## **Comune di Nave San Rocco**

**1948 aprile 7 - 2018 dicembre 31**

### **Luoghi**

Nave San Rocco (Tn)

### **Altre forme del nome**

Nave San Rocco (comune)

### **Archivi prodotti**

Comune di Nave San Rocco (ordinamento italiano), 1948 aprile 7 - 2018 dicembre 31

Comune di Nave San Rocco, 1948 aprile 7 - 2018 dicembre 31

### **Storia**

Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale; tali richieste furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali: i motivi allegati alle domande di disaggregazione erano sempre gli stessi (tradizione storica, ingiustizie arretrate dal Fascismo, danno economico, subordinazione agli interessi del centro). Finalmente con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7.1.1946, n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale dando un'ulteriore spinta alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti al Fascismo e di antica datazione storica. Nello stesso mese di gennaio giunse da Roma l'ispettore generale Tranchida per prendere in esame le richieste giunte alla Prefettura e valutare la possibilità finanziaria di vita autonoma per la frazione che intendesse ridiventare comune, congiunta alla valutazione delle conseguenze della disaggregazione sul centro. <br>Nello stesso anno cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre.<br>Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223.<br>Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra

sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. del 21 ottobre 1963, n. 29, con DPRG del 12 luglio 1984, n.12/L, con LR del 4 gennaio 1993, n.1, e infine con il recente DPRG del 27 febbraio 1995, n.4/L.

Dopo essere stato per un ventennio aggregato al comune di Zambana, Nave San Rocco fu ricostituito a comune con D.L. del 5 gennaio 1948, n. 41, anche se il comune iniziò la propria attività amministrativa il 7 aprile 1948, come risulta dal protocollo degli esibiti del 1948.

Fin dal 1945 gli abitanti della "frazione" di Nave S. Rocco aprirono una vertenza per ottenere la ricostituzione a comune indipendente, come testimonia la domanda inviata alla Prefettura di Trento e, per conoscenza, al Comitato di liberazione nazionale del 20 giugno 1945 in cui gli abitanti di Nave S. Rocco esprimono all'unanimità la volontà di tornare ad essere un comune con piena autonomia locale e amministrativa (AC Nave San Rocco, ordinamento italiano, carteggio ed atti, 1948, cat. I, n. 9).

I confini giurisdizionali del ricostituito comune, così come risultano dalla relazione compilata dal sindaco di Nave San Rocco il 21 gennaio 1952 e mandata alla stazione dei carabinieri di Lavis, risultano essere: a nord - ovest il comune di Mezzolombardo, a nord - est il comune di Grumo, a ovest la sponda destra del fiume Adige, a est la sponda sinistra del torrente Noce, a sud il comune di Zambana (AC Nave San Rocco, ordinamento italiano, carteggio ed atti, 1952, cat. VIII, n. 19).

Con Legge Regionale n. 12 del 19 ottobre 2016 è stata disposta la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e di Zambana nel neoistituito Comune di Terre d'Adige, a partire dal 1 gennaio 2019.

### **Condizione giuridica**

Con Decreto Legislativo luogotenenziale di data 7 gennaio 1946, n.1, furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva.

Con la legge del 9 giugno 1947, n. 530, venne abrogato l'art.383 del T.U. del R.D. del 3 marzo 1934 e si stabilì che le deliberazioni dei comuni, dei consorzi e delle province fossero provvedimenti definitivi e dovessero essere pubblicati all'albo pretorio.

Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:

- L.R. del 1.6.1954, n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. di data 21.10.1963, n. 29 "Ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. del 12.7.1984, n.12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. di data 19 gennaio 1984, n. 6/L";
- L.R. del 4.1.1993, n.1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige";
- L.R. di data 31.7.1993, n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. del 8.11.1993, n.32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. di data 27.2.1995, n.4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni".

### **Funzioni, occupazioni e attività**

Con la circolare del Ministero dell'Interno n. 15100/15.1 del 21 maggio 1947 si dispose la ricostituzione, previa consultazione elettorale, dei comitati di amministrazione separata usi civici (ASUC) nelle singole frazioni: nel '49 in Trentino esistevano ben 200 di queste amministrazioni separate. Passata la materia di competenza primaria della Provincia, con le norme di attuazione dello statuto speciale (DPR n. 1064 di data 17 luglio 1952), essa venne regolamentata con circolare del Presidente della Giunta provinciale n.18365/1.III di data 23 novembre 1951 e poi dalla legge provinciale n. 1 del 16 settembre 1952, modificata poi dalla legge n.6 del 9 maggio 1956, che affidò definitivamente al consiglio comunale l'amministrazione dei beni di uso civico del comune, mentre quelli appartenenti alle frazioni erano amministrati separatamente da un comitato di 3 o 5 membri. Con la ricostituzione di molti comuni

soppressi si sciolsero molte ASUC, ma in alcune frazioni esistono tuttora.<br>Attraverso vari provvedimenti legislativi provinciali o regionali, si giunse al testo unico emesso dal Presidente della Giunta regionale in data 27 febbraio 1995, n. 4/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta; lo statuto del singolo comune viene emesso con deliberazione del Consiglio comunale e approvato dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale.<br>Nel comune è prevista l'istituzione di un servizio di economato per le piccole spese e i servizi gestiti in economia, nonché la figura di un economo, e di un servizio di tesoreria.<br>I consiglieri eleggono un collegio di revisori composto da tre membri, che dura in carica tre anni (i revisori sono rieleggibili per una sola volta).<br>I comuni possono inoltre gestire dei servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione e a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale.<br><br>La L.R. del 20 agosto 1954, n. 20 relativa al servizio antincendi, prevede che in ogni comune sia istituito almeno un corpo volontario dei vigili del fuoco e che sia il consiglio comunale a stabilirne la composizione.<br>Dopo che l'Ispettorato provinciale antincendi ebbe espresso parere positivo circa l'istituzione, anche nel comune di Nave S. Rocco, del Corpo dei vigili del fuoco volontari e che ebbe accettato la proposta di adottare come forza numerica 1 comandante, 1 vice-comandante e 4 vigili del fuoco, fu deliberato dal Consiglio comunale di istituire il locale Corpo dei vigili, con deliberazione dell'11 giugno 1955, n. 8; sempre l'11 giugno 1955, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9, fu anche stilato il "regolamento tipo" del Corpo dei vigili del fuoco, approvato poi dalla Giunta provinciale di Trento il 24 giugno 1955 (AC Nave S. Rocco, ordinamento italiano, carteggio ed atti, 1955, cat. XV, n. 26).<br>Il comune amministrava il Corpo dei vigili con gestione speciale: al comune spettava di approvare con delibera il bilancio e il conto consuntivo del Corpo dei vigili del fuoco presentato annualmente dal comandante, come risulta dagli allegati al bilancio e al conto consuntivo del comune negli anni 1956, 1957 e 1958 tra cui troviamo i bilanci e i rendiconti del Corpo dei vigili (AC Nave San Rocco, ordinamento italiano, n. 14, 15 e 16).<br><br>Non risulta che nel Comune di Nave San Rocco sia mai esistito un Comitato di amministrazione separata usi civici.

### **Struttura Amministrativa**

Dopo la caduta del Fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vennero ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze. <br>La Giunta e il Consiglio comunale furono ripristinati con il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n.1, e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sanno leggere e scrivere possono diventare Consiglieri comunali, ma non coloro che hanno rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (Presidenti di Province o Podestà). La Giunta municipale è eletta dal Consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori può essere data un'indennità di carica. I Consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano completamente alla scadenza del quadriennio.<br>Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di data 27 febbraio 1995, n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni venne stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino Alto- Adige.<br>Organi del comune sono Consiglio, Giunta e Sindaco. Il numero di assessori è stabilito dallo statuto. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.<br>Lo statuto comunale può prevedere la figura del difensore civico, che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.<br>Sono inoltre previste le figure dei dirigenti, cui sono attribuite responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.<br>Il segretario comunale è un dipendente comunale, iscritto ad apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale: egli è laureato in materie specifiche, è il funzionario di più alto livello del comune e ha responsabilità in merito al controllo

della legittimità delle deliberazioni comunali.<br>Con L.R. 11.12.1975 i segretari comunali diventano dipendenti comunali.<br>In base al T.U. n. 4/L del 27 febbraio 1995 il Consiglio è definito organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo. Esso delibera: lo statuto, i programmi, le assunzioni di personale, le convenzioni tra comuni, l'assunzione diretta o l'affidamento di pubblici servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, l'accensione di mutui o la concessione di prestiti, le spese che impieghino bilanci di più anni, gli acquisti e le alienazioni immobiliari non previste nel bilancio, la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni (art. 28)<br>La Giunta compie invece tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, alla giunta spetta la presentazione del bilancio di previsione al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno (i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre anche un bilancio pluriennale).<br>Il Sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della Giunta e i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco svolge funzioni di ufficiale di governo, sovrintende alla stesura dei registri di stato <br>civile e di popolazione, allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, adotta provvedimenti urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale. <br>Il segretario comunale redige i verbali delle sedute di Giunta e Consiglio, sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, è il capo del personale, coordina e, ove non vi siano i dirigenti, dirige i servizi e gli uffici dell'ente, può rogare i contratti.<br><br>Dopo la ricostituzione a comune si ebbero a Nave San Rocco le prime elezioni amministrative: il 27 giugno 1948 fu eletto il Consiglio comunale (AC Nave San Rocco, ordinamento italiano, carteggio ed atti, cat. I, 1948, n. 9), mentre il 6 luglio 1948 furono nominati il Sindaco e la Giunta (AC Nave San Rocco, ordinamento italiano, deliberazioni del consiglio, copie, 1948, n. 1).<br>Fu anche necessario istituire per il nuovo comune l'Ufficio dello Stato Civile e far approntare i prescritti registri sui quali verranno poi trascritti i dati relativi ai pertinenti di Nave San Rocco raccolti fino ad allora dal comune di Zambana.<br>Il 2 ottobre 1948 infine, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14, fu approvato il primo bilancio di previsione del ricostituito comune di Nave San Rocco, relativamente all'esercizio finanziario 1948 (AC Nave San Rocco, ordinamento italiano, deliberazioni del consiglio, copie, 1948, n. 1).

## **Contesto generale**

La fine della guerra e la liberazione da nazismo e Fascismo significò innanzitutto, per il Trentino, dare corso alla democrazia con la distruzione dell'apparato centralizzante cominciando dalla periferia anziché dal vertice: si chiese pertanto il ritorno immediato alla situazione dei comuni antecedente all'aggregazione operata dal regime e il ripristino dell'autonomia. Queste richieste diffuse a tutto il territorio furono addirittura antecedenti a quelle concernenti l'autonomia regionale che pure era ai vertici delle generali aspettative.<br>Avvenuto il cambiamento della forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2.6.1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1°.1.1948, sancì la creazione di un nuovo ente territoriale, la Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino Alto-Adige venne ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26.2.1948, n.5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al

quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un Vice Commissario del Governo). <br>Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei comuni.<br>La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993. La L.R. del 27 febbraio 1995 prevede la possibilità che i comuni di notevole entità costituiscano Consigli circoscrizionali, per la gestione dei servizi di base. Sono previste inoltre varie forme di collaborazione intercomunale: convenzioni fra comuni, consorzi di comuni, unione di comuni.<br>La Giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei comuni.<br><br>Le votazioni per il referendum istituzionale sulla forma dello stato del 12 giugno 1946 si tennero anche nella sezione elettorale di Nave S. Rocco del comune di Zambana (AC Nave San Rocco, ordinamento italiano, carteggio ed atti, 1946, n. 8).<br>Dopo la ricostituzione a comune di Nave San Rocco, fu necessario definire e cercare di risolvere i problemi patrimoniali rimasti in sospeso tra i comuni di Nave San Rocco, Fai e Zambana. Si avviò quindi una vertenza patrimoniale tra i tre comuni relativa alle variazioni del patrimonio del comune durante il periodo dell'unificazione, come per esempio la costruzione di un edificio scolastico sul territorio di Fai e la vendita di due edifici di Nave San Rocco oppure l'apporto finanziario dato dal comune di Nave San Rocco a quello unificato di Zambana al momento della sua soppressione nel 1928.<br>Nella serie carteggio ed atti del comune è presente un fascicolo che raccoglie la documentazione di tale vertenza a partire dal 1948 fino al 1951; fra l'altro c'è un'istanza rivolta dal comune di Nave San Rocco al presidente del Consiglio provinciale datata 17 gennaio 1949 con cui si chiede che l'organo competente conduca una "necessaria indagine" per la definizione dei rapporti tra i tre comuni.<br>Del 4 agosto 1951, verso la conclusione della vertenza, è invece un documento con cui i sindaci riuniti dei tre comuni deliberano la suddivisione delle pendenze passive dell'ex comune riunito di Zambana.<br>(AC Nave San Rocco, ordinamento italiano, carteggio ed atti, 1951, cat. I, n. 14).